

ACCORDO
IN MATERIA DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA
TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COREA

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Corea (di seguito denominati singolarmente “Parte” e unitamente le “Parti”);

Intendendo sviluppare e ampliare la cooperazione tra i due Paesi nel settore della produzione cinematografica;

Considerando che l’industria cinematografica di entrambi i Paesi possa trarre beneficio dalla coproduzione di opere cinematografiche;

Convenendo che la promozione di opere cinematografiche coprodotte tra i due Paesi contribuisca alla crescita economica dei settori della produzione e della distribuzione cinematografica nella Repubblica italiana (di seguito denominata “Italia”) e nella Repubblica di Corea (di seguito denominata “Corea”);

Consapevoli che la cooperazione cinematografica possa intensificare i rapporti culturali tra i due Paesi;

Richiamando l’Accordo in materia di Cooperazione Culturale tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 21 ottobre 2005 (di seguito denominato “Accordo di Cooperazione Culturale”) e, in particolare, il suo Articolo 8;

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1
Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

- (a) per “coproduzione” s’intende un’opera cinematografica, indipendentemente dal genere, compresi film di finzione, di documentario e di animazione, di qualsiasi durata, prodotta da uno o più coproduttori italiani e da uno o più coproduttori coreani, su qualsiasi

supporto e per la sua utilizzazione prioritaria nelle sale cinematografiche e, successivamente, in televisione, in internet, inclusi formati futuri di diffusione e distribuzione, realizzati nel rispetto delle leggi e dei regolamenti in vigore in Italia e in Corea.

- (b) per “coproduttore” s’intende un’impresa di produzione cinematografica italiana o coreana, così come viene definita dalle leggi e dai regolamenti in vigore rispettivamente in Italia e in Corea, che partecipa alla creazione della coproduzione. Il termine “coproduttore” può rivolgersi a più imprese di produzione cinematografica italiane o coreane.

Articolo 2

Autorità Competenti

1. Le Autorità Competenti responsabili dell’applicazione del presente Accordo sono:
 - (a) per la Parte italiana: il Ministero della Cultura - Direzione generale Cinema e audiovisivo;
 - (b) per la Parte coreana: il Consiglio del Cinema Coreano, presso il Ministero della Cultura, dello Sport e del Turismo.
2. Qualora una delle Parti intenda designare un’altra Autorità come propria Autorità Competente, tale Parte dovrà notificare tale variazione all’altra Parte preventivamente, per iscritto attraverso i canali diplomatici. Qualsiasi modifica di questo tipo relativa all’Autorità Competente non sarà considerata una modifica al presente Accordo ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 5.

Articolo 3

Riconoscimento della coproduzione

1. Ciascuna coproduzione realizzata nell’ambito del presente Accordo, nel rispetto della normativa vigente in Italia e in Corea, sarà equiparata ad un’opera nazionale e ha diritto ad accedere ai benefici previsti dalle disposizioni vigenti o che dovessero essere promulgate nei Paesi dei rispettivi coproduttori. I benefici spettano esclusivamente al coproduttore del Paese che li concede.
2. Affinché un’opera possa ottenere il riconoscimento della coproduzione, i coproduttori devono presentare apposita istanza alle rispettive Autorità Competenti ed assicurare la conformità del progetto alle disposizioni del presente Accordo e alla legge nazionale in vigore in ciascun Paese.
3. Le Autorità Competenti devono reciprocamente informarsi in merito alle decisioni assunte sui progetti presentati. In linea di massima è l’Autorità Competente del coproduttore maggioritario che comunica per prima il proprio parere all’Autorità Competente del coproduttore minoritario.

4. I coproduttori devono documentare l'esistenza di una buona organizzazione tecnica nonché di una stimata reputazione e di qualifiche professionali adeguate che consentano loro di condurre a buon fine la coproduzione.
5. Il riconoscimento della coproduzione non sarà concesso a un progetto in cui i coproduttori siano legati da una gestione o un controllo comuni. Un'eccezione a questa disposizione può essere fatta solo con il consenso scritto reciproco delle Autorità Competenti.

Articolo 4 **Allegato**

1. Le domande presentate ai fini del riconoscimento della coproduzione di cui all'Articolo 3, paragrafo 2, devono soddisfare i requisiti stabiliti nelle Norme di Procedura, definite nell'Allegato al presente Accordo, di cui l'Allegato costituisce parte integrante.
2. Le Autorità Competenti possono proporre congiuntamente delle modifiche all'Allegato. L'Allegato può essere modificato per iscritto con il consenso reciproco delle Parti attraverso lo scambio di Note Verbali. Le modifiche entreranno in vigore alla data di ricezione della Nota Verbale di risposta.

Articolo 5 **Partecipazione**

1. Gli autori, i soggettisti, i registi, gli interpreti ed il restante personale creativo, tecnico-artistico, nonché altri lavoratori che partecipano alla realizzazione della coproduzione cinematografica devono essere:
 - (a) per quanto concerne l'Italia:
 - (i) cittadini italiani;
 - (ii) cittadini appartenenti allo Spazio Economico Europeo; o
 - (iii) soggiornanti stranieri di lungo periodo in Italia, in conformità alla legislazione ivi vigente;
 - (b) per quanto concerne la Corea:
 - (i) cittadini coreani;
 - (ii) soggiornanti stranieri di lungo periodo in Corea, in conformità alla legislazione ivi vigente.
2. La partecipazione del personale creativo, tecnico-artistico straniero nonché di altri lavoratori che non rispetti i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo può essere consentita solo in casi eccezionali e previo mutuo consenso scritto delle Autorità Competenti, se la loro partecipazione si renda necessaria per realizzare la coproduzione.

Articolo 6

Riprese

1. Le riprese nei teatri di posa devono essere effettuate in studi ubicati in Italia o in Corea o, in caso di coproduzioni multilaterali, in uno dei Paesi terzi di cui all'articolo 8 del presente Accordo. Eccezioni a tale disposizione possono essere consentite previa approvazione congiunta delle Autorità Competenti.
2. Qualora la sceneggiatura o il soggetto della coproduzione lo rendano necessario, le Autorità Competenti possono autorizzare riprese in esterni o in interni, oltre alle riprese nei teatri di posa, in Paesi diversi da quelli dei coproduttori. Le Autorità Competenti rilasceranno l'autorizzazione per iscritto, di comune accordo.

Articolo 7

Apporti dei coproduttori

1. L'apporto finanziario dei coproduttori di ciascun Paese non può essere inferiore al venti (20) per cento e non superiore all'ottanta (80) per cento del costo totale della coproduzione. L'apporto dei coproduttori deve comportare, in linea di massima, una partecipazione creativa, tecnico-artistica ragionevolmente proporzionale all'apporto finanziario di ciascun coproduttore.
2. Sono ammesse eccezioni alle disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo, previa approvazione congiunta scritta delle Autorità Competenti a condizione che l'apporto finanziario di ciascun coproduttore non sia inferiore al dieci (10) per cento e non superiore al novanta (90) per cento del costo totale della coproduzione.
3. Nel caso in cui il coproduttore italiano o il coproduttore coreano sia costituito da due o più imprese di produzione, l'apporto finanziario di ogni impresa non può essere inferiore al cinque (5) per cento del costo totale della coproduzione.

Articolo 8

Coproduzioni multilaterali

1. Le Autorità Competenti considerano favorevolmente la possibilità di approvare congiuntamente la realizzazione di coproduzioni multilaterali tra coproduttori italiani e coreani e coproduttori di Paesi terzi con i quali una o entrambe le Parti abbiano concluso un accordo di coproduzione cinematografica o audiovisiva, nel rispetto dei termini del presente accordo e dei termini degli accordi con tali Paesi terzi.
2. Nelle coproduzioni multilaterali, l'apporto finanziario dei coproduttori di ciascun Paese non può essere inferiore al dieci (10) per cento e non superiore al settanta (70) per cento dell'apporto totale finanziario di tutti i coproduttori. Se i coproduttori di terzi Paesi siano composti da due o più imprese di produzione, l'apporto finanziario di ogni impresa non può essere inferiore al cinque (5) per cento del costo totale della coproduzione.

Articolo 9

Master e lingue

1. Ciascun coproduttore sarà titolare pro quota del master originale della coproduzione con il diritto di realizzare delle copie. Il master originale deve essere depositato, a nome congiunto, presso una struttura concordata, ubicata in Italia o in Corea. Sono esclusi i diritti di proprietà intellettuale, eccetto quanto concordato nel contratto di coproduzione.
2. Il master originale di ciascuna coproduzione sarà realizzato in una struttura ubicata in Italia o in Corea. In casi eccezionali e solo previo consenso scritto delle Autorità Competenti sarà possibile avvalersi di una struttura ubicata in un Paese terzo. L'attività di doppiaggio e di sottotitolaggio sarà svolta nei Paesi dei coproduttori partecipanti, salvo deroga concessa dalle Autorità Competenti.
3. Ciascuna coproduzione sarà disponibile in italiano e in coreano o, laddove non disponibile in dette lingue, dovrà comportare almeno la sottotitolazione nelle lingue ufficiali di entrambi i Paesi. Qualora la sceneggiatura lo richieda, le Autorità Competenti di entrambe le Parti possono congiuntamente autorizzare dialoghi in altre lingue.

Articolo 10

Agevolazione della Mobilità

1. Nel rispetto della normativa in vigore in ciascuna delle Parti nonché, per quanto riguarda la Parte Italiana, degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, le Parti agevoleranno il personale tecnico ed artistico che partecipa alle coproduzioni ad entrare e risiedere nei loro Paesi ai fini della realizzazione della coproduzione.
2. Ciascuna Parte agevolerà, nel rispetto della legislazione vigente in ciascuna delle Parti nonché, per quanto riguarda la Parte italiana, della legislazione dell'Unione Europea vigente, l'importazione e l'esportazione temporanee delle attrezzature necessarie alla realizzazione e alla commercializzazione delle coproduzioni.

Articolo 11

Esportazione

Nel caso in cui una coproduzione venga esportata in un Paese che impone restrizioni all'importazione di opere cinematografiche, essa sarà attribuita al contingente:

- (a) del Paese del coproduttore maggioritario;
- (b) del Paese del coproduttore che offre maggiori possibilità di esportazione qualora la partecipazione finanziaria sia paritaria;
- (c) del Paese di cui il regista è cittadino qualora sorgano difficoltà nell'applicazione delle disposizioni di cui ai sottoparagrafi (a) e (b) del presente Articolo.

Articolo 12

Festival

1. Le coproduzioni saranno presentate ai Festival internazionali, in linea di principio, dal coproduttore maggioritario o secondo quanto pattuito dai coproduttori.
2. Le coproduzioni con partecipazione paritaria saranno presentate ai Festival internazionali dalla Parte di cui il regista è cittadino. Se il regista è cittadino di un paese terzo, la decisione dovrà essere regolamentata nel contratto di coproduzione e approvata congiuntamente dalle Autorità Competenti.

Articolo 13

Proventi

1. Le clausole contrattuali che prevedono la ripartizione dei mercati e dei ricavi tra i coproduttori devono essere redatte in proporzione al contributo complessivo di ciascun coproduttore (finanziario, artistico e tecnico) e devono essere notificate alle Autorità Competenti.
2. La suddetta ripartizione deve essere, in linea di massima, proporzionale al contributo totale di ciascun coproduttore e costituita dalla condivisione dei ricavi o di mercati o dalla combinazione di entrambe.

Articolo 14

Titoli di testa

I titoli di testa e di coda, i trailers, le pubblicazioni e qualsiasi altro materiale promozionale della coproduzione devono identificare l'opera come coproduzione italo-coreana o coreano-italiana.

Articolo 15

Commissione Mista

1. Fatte salve le competenze e le funzioni della Commissione Mista di cui all'Articolo 19 dell'Accordo di Cooperazione Culturale e al fine di vigilare sull'attuazione del presente Accordo, le Parti istituiranno una Commissione Mista, composta da funzionari di entrambi i Paesi e, ove necessario, ~~di esperti~~, compresi registi e produttori dei due Paesi, scelti dalle rispettive Autorità Competenti.
2. Le riunioni della Commissione Mista si terranno principalmente per via elettronica e su richiesta di una o di entrambe le Autorità Competenti, in particolare nel caso di difficoltà significative nell'attuazione del presente Accordo o nel caso di modifiche significative della legislazione di uno dei due Paesi che disciplina il settore cinematografico.

3. La Commissione Mista verificherà la sussistenza dell'equilibrio generale delle coproduzioni esaminando l'ammontare degli investimenti dei coproduttori e la partecipazione tecnica, artistica e finanziaria. Nel caso in cui non si raggiunga l'equilibrio, la Commissione Mista fisserà idonee misure per conseguirlo che devono essere sottoposte all'approvazione delle Autorità Competenti.

Articolo 16

Diritto applicabile

Il presente Accordo sarà attuato nel rispetto del diritto internazionale applicabile e, per quanto riguarda la Parte italiana, degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

Articolo 17

Protezione dei dati personali

Ciascuna Parte assicura la protezione dei dati personali ricevuti dall'altra Parte ai fini dello svolgimento delle attività di cooperazione previste dal presente Accordo, impegnandosi a non cedere tali dati a terze parti e, comunque, a non trattare i dati in modo incompatibile con le finalità del presente Accordo, senza il previo consenso scritto delle Parti.

Articolo 18

Risoluzione delle controversie

1. Le Parti risolveranno amichevolmente qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o all'attuazione del presente Accordo attraverso consultazioni e negoziati diretti tra loro.
2. Fatto salvo il paragrafo 1 del presente Articolo, l'insorgenza di eventuali controversie tra coproduttori sarà regolamentata dalle disposizioni previste al paragrafo 2(c)(ix) delle Norme di Procedura, definite nell'Allegato al presente Accordo. Tali controversie non saranno considerate controversie tra le Parti.

Articolo 19

Disposizioni finali

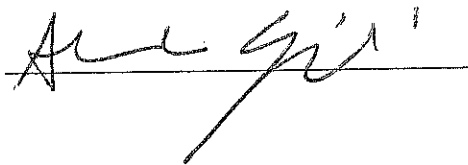
1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si informano reciprocamente, attraverso i canali diplomatici, del completamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.
2. Il presente Accordo rimane in vigore per un periodo di cinque (5) anni e sarà tacitamente rinnovato per ulteriori periodi di cinque (5) anni.

3. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente Articolo, ciascuna Parte può notificare per iscritto all'altra Parte, attraverso i canali diplomatici la propria intenzione di risolvere il presente Accordo almeno sei (6) mesi prima della data prevista di risoluzione.
4. In caso di risoluzione del presente Accordo, le proprie disposizioni continuano ad applicarsi alle coproduzioni che abbiano già ottenuto il riconoscimento di cui all'Articolo 3, paragrafo 2 del presente Accordo e a quelle per le quali, al momento della risoluzione, era stata già presentata istanza di riconoscimento. Le disposizioni del presente paragrafo si applicano anche alla ripartizione dei proventi derivanti dalle coproduzioni completate.
5. Il presente Accordo può essere modificato, in qualsiasi momento, mediante accordo scritto delle Parti. Tali accordi di modifica entreranno in vigore in conformità alle procedure di cui al paragrafo 1 del presente Articolo. Quanto precede non pregiudica le disposizioni dell'Articolo 4, paragrafo 2.

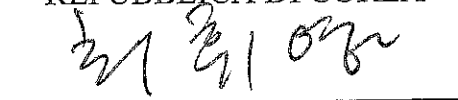
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a SAINT-PAUL-DE-VENCE il 7 SETTEMBRE 2026, in due originali, nelle lingue italiana, coreana ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di qualsiasi divergenza, prevarrà il testo in inglese.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI COREA



ALLEGATO

ALL'ACCORDO IN MATERIA DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA

TRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COREA

NORME DI PROCEDURA

1. Le istanze finalizzate al riconoscimento delle coproduzioni ai sensi del presente Accordo devono essere presentate dai coproduttori alle rispettive Autorità Competenti prima dell'inizio delle riprese o della principale lavorazione in caso di animazione, possibilmente contestualmente.
2. Le istanze devono essere corredate dalla seguente documentazione, redatta nella lingua italiana per l'Italia e nella lingua coreana per la Corea:
 - (a) la sceneggiatura;
 - (b) un documento comprovante l'acquisizione legale in ciascun Paese della proprietà dei diritti di autore per la produzione e l'utilizzo della coproduzione;
 - (c) il contratto di coproduzione firmato dai coproduttori con riserva di approvazione da parte delle Autorità Competenti. Tale contratto deve contenere:
 - (i) il titolo dell'opera da coprodurre, almeno provvisorio;
 - (ii) il nome dell'autore (o degli autori) dell'opera o dello sceneggiatore (o degli sceneggiatori) nel caso di adattamento di un'opera letteraria oppure dell'adattatore nel caso di adattamento da fonte letteraria;
 - (iii) il nome del regista (può essere inclusa una clausola sostitutiva che preveda la sua sostituzione);
 - (iv) il budget dettagliato;
 - (v) l'ammontare degli apporti finanziari dei coproduttori;
 - (vi) l'impegno dei coproduttori a coprire eventuali eccedenze di spese o a rimborsare eventuali economie in proporzione ai rispettivi apporti finanziari;
 - (vii) una clausola che stabilisca le condizioni per un accordo finanziario tra i coproduttori:
 - A. qualora l'Autorità Competente dell'una o dell'altra Parte non approvi l'istanza dopo avere esaminato l'incartamento completo;
 - B. qualora le Autorità Competenti non autorizzino la proiezione in pubblico della coproduzione in uno dei due Paesi;
 - C. qualora uno dei coproduttori non rispetti totalmente i termini pattuiti nel

contratto di coproduzione;

- (viii) una clausola che impegni il coproduttore maggioritario a stipulare una polizza di assicurazione per "tutti i rischi di produzione" e per "tutti i rischi di produzione connessi col materiale originale";
 - (ix) una clausola che stabilisca la procedura da osservare nella risoluzione di qualsiasi controversia tra coproduttori che non possa risolversi amichevolmente;
 - (x) la data approssimativa dell'avvio delle riprese o della principale lavorazione in caso di animazione.
- (d) il piano finanziario dettagliato;
 - (e) l'elenco degli autori e del personale tecnico ed artistico con l'indicazione della loro nazionalità e dei ruoli assegnati agli attori;
 - (f) il piano di lavorazione corredato da una descrizione delle locations;
 - (g) la sinossi;
 - (h) il contratto di distribuzione, se già stipulato.
3. Le Autorità Competenti possono richiedere, inoltre, ulteriori documenti ed informazioni complementari necessari per l'esame dell'istanza presentata dai coproduttori.
 4. Modifiche contrattuali possono essere apportate al contratto di coproduzione originariamente depositato, previa approvazione delle Autorità Competenti delle Parti, prima che la produzione venga ultimata.
 5. La sostituzione di un coproduttore può essere accettata solo in casi eccezionali e per motivi riconosciuti validi congiuntamente dalle Autorità Competenti.
 6. Nell'esaminare la domanda di riconoscimento di una coproduzione, entrambe le Autorità Competenti devono garantire che le loro decisioni siano adottate in conformità con la legislazione vigente in ciascun Paese nonché con le disposizioni delle presenti Norme di Procedura.